COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **64** del **30-12-2020**

OGGETTO:
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **trenta** del mese di **Dicembre** , alle ore **09:30** nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco, Dott. Andrea Biondi.

	Presente	Assente
BIONDI ANDREA	X	
BARGIACCHI FRANCESCA		X
TONINI DANIELE	X	
ROSSETTI SILVIA	X	
QUERCI GIULIO	X	
ROSSINI SERENA	X	
ULIVIERI STEFANIA	X	
DE BIASE GIUSEPPE	X	
FERRINI FABIO	X	
SIGNORI GIACOMO	X	
MAULE ANDREA	X	
SCAPIN PATRIZIA	X	
IACOMELLI ELISABETTA		X

PRESENTI	N. 11
ASSENTI	N. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. FIMMANO' DOMENICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA SERVIZI FINANZIARI
CONTABILITA' E TRIBUTI
N° 2020/149

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019

Illustra il punto l'assessore Ulivieri; si tratta della revisione periodica delle partecipazioni che i Comuni sono tenuti a fare con cadenza annuale mentre la revisione straordinaria è stata effettuata nel 2017. Con la revisione periodica l'Ente deve verificare che le società partecipate non abbiano oggetto o svolgano attività o servizi incompatibili con i fini istituzionali dell'Ente stesso. Pertanto come ogni anno è stata fatta questa verifica; il Comune di Gavorrano ha solo partecipazioni dirette e sostanzialmente sono stati riconfermati gli esiti della revisione straordinaria fatta con delibera n. 55 del 30.11.2017. Ulivieri prosegue dando lettura dell'elenco delle società partecipate, precisando, per ciascuna di esse, la quota di partecipazione e l'esito della verifica. Precisa che la delibera conferma la volontà di procedere all'alienazione delle azioni di Grosseto Fiere e Rama anche se i tentativi di vendita delle quote di Rama spa esperiti da altri Comuni sono rimasti primi di riscontro. Precisa che il Comune di Gavorrano possiede anche partecipazioni indirette in Autorità Idrica Toscana e ATO Rifiuti Toscana Sud che però non sono oggetto di ricognizione trattandosi di partecipazioni obbligatorie per legge.
Interviene il capogruppo Scapin che prende atto della revisione periodica ma esprime alcune considerazioni in merito alla partecipazione di Rama Spa. Ritiene che le azioni possedute dal Comune di Gavorrano debbano essere vendute al più presto proprio perchè, come scritto nel testo della proposta, il Comune non può possedere partecipazioni in società che producano beni e servizi non strettamente collegati con i fini istituzionali dell'Ente. Si interroga sul ruolo di Rama spa oggi e sollecita l'avvio delle procedure di alienazione anche se la quota di partecipazione è minima.
Interviene il capogruppo Maule che ritiene condivisibile quanto espresso da Scapin ma esprime disappunto per il fatto che già nella delibera del 2017 era stata espressa la volontà di alienazione delle quote di Rama spa e nonostante siano trascorsi tre anni non è stato ancora compiuto nessun atto in tal senso. L'aver rilevato in delibera che le procedure avviate da altri Comuni sono rimaste prive di riscontro non può essere addotto come giustificativo, era necessario fare almeno un tentativo.
Il Sindaco prende atto delle osservazioni. Spiega che le motivazioni che hanno di fatto bloccato l'esperimento delle procedure di alienazione sono legate alle vicende dell'appalto della Regione relativo ai trasporti; in questa fase le quote hanno valore diverso rispetto al passato. Non è possibile in questo momento prevedere quali saranno le sorti di Rama spa in seguito alla perdita dell'appalto pubblico del trasporto locale regionale. Questa situazione di incertezza blocca di fatto le possibilità di cessione delle partecipazioni.
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce i1 nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inc1usa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3. rientrano nella casistica a di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti

categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO l'art. 20, comma 1, che prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il provvedimento di cui sopra è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed è trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e reso disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede allegate dettagliatamente per ciascuna partecipazione detenuta;

DATO ATTO che con il presente provvedimento vengono, sostanzialmente, confermati gli esiti di cui alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 approvata con atto del C.C. n. 55 del 30/11/2017 così come dal prospetto che segue dando atto che l'Ente, ai fini della presente ricognizione, possiede solo partecipazioni dirette:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Acquedotto del	00304790538	1,16%	Mantenimento	

Fiora Spa				
COSECA Srl in liquidazione	81000370536	8,58%	Mantenimento	In attesa della conclusione della procedura di liquidazione
Edilizia Provinciale Grossetana Spa	01311090532	3,14%	Mantenimento	
Grosseto Fiere S.p.A.	01074240530	0,20%	vendita azioni	
Net Spring Srl	01206200535	1%	Mantenimento	
RAMA Spa	00081900532	0,93%	Cessione quota	
FAR Maremma s.c.a.r.l.	01278090533	5,93%	Mantenimento	

DATO ATTO, inoltre, che occorrerà provvedere ad esperire nell'anno 2021 le procedure per l'attuazione di quanto disposto per le società RAMA Spa e Grosseto Fiere S.p.A;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2019, secondo le risultanze di cui alle schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo alla competente struttura del MEF;

4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 149/2020

OGGETTO: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019**

SERVIZIO: **AREA SERVIZI FINANZIARI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 16-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

STEFANIA PEPI

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 149/2020

OGGETTO: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019**

SERVIZIO: **AREA SERVIZI FINANZIARI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 16-12-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
STEFANIA PEPI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

Con votazione riportante n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Scapin, Maule, Signori) espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza;
Con ulteriore votazione riportante n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Scapin, Maule, Signori) espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario Comunale
BIONDI ANDREA	FIMMANO' DOMENICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.